



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 18 aprile 2024

NEWS DEL GIORNO

[Riforma lavoro sportivo: pubblicato documento esplicativo del Ministero del Lavoro](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Accordi collettivi di premialità: la situazione al 15 aprile 2024](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Fondo interprofessionale INNOVA: le istruzioni Inps per aderire](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Effetti connessi ad attribuzioni ingiustificate di benefici ai lavoratori](#)
di Redazione

BLOG

[Le condotte extralavorative possono condurre al licenziamento](#)
di Evangelista Basile



Riforma lavoro sportivo: pubblicato documento esplicativo del Ministero del Lavoro

di Redazione

Publicato un documento esplicativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con indicazione dei [punti cardine](#) della riforma del lavoro sportivo operata dal D.Lgs. 36/2021.

Il documento passa in rassegna i vari aspetti e gli ambiti che sono stati interessati dalla riforma in trattazione, a partire dalla definizione di lavoratore sportivo e dall'ambito di applicazione del dettato normativo del D.Lgs. 36/2021, con indicazione sia delle analogie, sia delle tra settore professionistico e dilettantistico, così come tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Sono poi passate in rassegna le peculiarità fiscali per il comparto dilettantistico, nonché la gamma dei rapporti che possono rientrare tra quelli regolamentabili con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sia in ordine a lavoratori sportivi in senso stretto, sia rispetto alle mansioni amministrativo – gestionali.

Sono poi riepilogati gli obblighi di natura assicurativa, anche rispetto alla platea interessata, le tutele sociali, previdenziali ed assistenziali garantite, nonché gli adempimenti in capo ai committenti (sia in fase di instaurazione del rapporto, sia in corso di suo svolgimento, con particolare riferimento in tal caso alla tenuta del LUL) nel settore dilettantistico, con puntuale specificazione di ciò che può essere effettuato mediante il ricorso al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Chiude il documento una sezione FAQ con domande e risposte.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



Accordi collettivi di premialità: la situazione al 15 aprile 2024

di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il [report](#) circa l'andamento della contrattazione collettiva di secondo livello che introduce premi di risultato aggiornata al 15 aprile 2024.

Dai dati forniti dal Ministero emerge un quadro che fa registrare un sensibile incremento della contrattazione di secondo livello avente finalità premiale, verosimilmente trainata dalla conferma anche per l'anno 2024 della riduzione dell'aliquota al 5 % (in luogo di quella strutturale al 10 % prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2016).

Sebbene tale previsione sia stata introdotta già nel 2023, il *report* del Ministero evidenzia come si stia registrando nel corso del 2024 un incremento anche rispetto ai medesimi periodi dello scorso anno, durante i quali era già prevista l'aliquota ridotta sopra richiamata.

Il *report* ministeriale passa poi in rassegna la fisionomia della distribuzione della contrattazione di secondo livello avente le finalità premiali, che fanno registrare un forte interessamento nelle realtà più contenute sotto il profilo dimensionale.

Nello specifico, emerge che la diffusione è maggiormente marcata nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti, a seguire quelle oltre 100, ed infine, in quelle che occupano tra i 50 ed i 100.

Seminario di specializzazione

Costo del lavoro e budget del personale

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Fondo interprofessionale INNOVA: le istruzioni Inps per aderire di Redazione

L'Inps, con [messaggio 17 aprile 2024, n. 1516](#), fornisce le indicazioni utili ai fini dell'adesione al Fondo interprofessionale INNOVA, la cui istituzione è frutto dell'accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 sottoscritto tra ANPIT e CISAL, alla quale ha fatto seguito l'autorizzazione all'operatività mediante decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 gennaio 2024.

Il Fondo Paritetico Interprofessionale INNOVA ha la finalità di erogare la formazione continua dei quadri e dei dipendenti delle piccole, medie e grandi imprese operanti nei settori dell'Industria, dell'Agricoltura, della Pesca, del Turismo e del Terziario, dei Servizi, degli Studi Professionali e dell'Artigianato.

Il messaggio n. 1516/2024 fornisce le istruzioni operative per aderire mediante indicazione nel flusso UniEMens ed in quello DMAG (relativamente al settore agricolo) del codice FINN (nell'elemento Adesione della Denuncia Aziendale del flusso UniEMens, ovvero tramite la funzione "Fondi interprofessionali" nella dichiarazione DMAG).

Master di specializzazione

**Gestione e organizzazione dello
studio e delle risorse umane**

Scopri di più



Effetti connessi ad attribuzioni ingiustificate di benefici ai lavoratori

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 febbraio 2024, n. 4151, ha stabilito che è da escludersi che dall'eventuale attribuzione ingiustificata di un beneficio a determinati lavoratori possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili, in tal caso, anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all'interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



Le condotte extralavorative possono condurre al licenziamento

di **Evangelista Basile**

Con sentenza n. 4502 del 20 febbraio 2024, la Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza delle condotte extralavorative sul rapporto di lavoro. La vicenda nasce da una pronuncia della Corte di Appello di Lecce, che a sua volta ha confermato la decisione del Tribunale, che ha ordinato la reintegrazione di un dipendente licenziato da una società operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani, nonché il pagamento di una indennità risarcitoria.

La società aveva licenziato il dipendente in base alla scoperta di procedimenti penali pendenti nei suoi confronti, presumendo un rischio di infiltrazioni mafiose nell'azienda, in quanto la stessa società aveva rapporti esclusivamente con le Pubbliche Amministrazioni e doveva vigilare affinché la sua organizzazione fosse libera da elementi contigui alla criminalità organizzata. Il dipendente, tuttavia, impugnando il licenziamento, contestava l'assenza di una valutazione specifica dell'incidenza negativa dei procedimenti penali sulla sua effettiva prestazione lavorativa e sulla sicurezza dell'azienda.

La Corte di Appello, interpellata a seguito della soccombenza della società nel procedimento di primo grado, ha quindi respinto il motivo di appello della società, sottolineando che la giusta causa di licenziamento non poteva basarsi esclusivamente sui procedimenti penali pendenti, senza una valutazione precisa dei loro effetti sulla prestazione lavorativa e sulla permeabilità dell'azienda alle infiltrazioni mafiose. La società ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della giusta causa di licenziamento e sostenendo che le condotte *extra* lavorative del dipendente, anche se risalenti nel tempo, erano giuridicamente rilevanti per il datore di lavoro e idonee a ledere il vincolo fiduciario tra le parti.

Tuttavia, la Corte Suprema ha respinto i motivi di ricorso, confermando l'interpretazione della Corte di Appello. Ha ribadito che le condotte costituenti reato possono integrare giusta causa di licenziamento anche se commesse prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma devono essere state giudicate con sentenza irrevocabile e dimostrarsi incompatibili con il vincolo fiduciario del rapporto lavorativo. Pertanto, la Cassazione ha confermato la decisione di reintegrazione del dipendente e ha respinto il ricorso della società, condannandola al pagamento delle spese processuali.

Sullo stesso tema, la Corte di Cassazione si è pronunciata anche con la sentenza n. 4458, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un dipendente, motivato dal fatto che quest'ultimo era stato condannato con sentenza definitiva per il reato di associazione mafiosa *ex* articolo 416-bis c.p. Tuttavia, tale condanna era intervenuta nel 2009 e si riferiva a fatti commessi tra il 1989 e il



1994, mentre il rapporto di lavoro si era instaurato solo nel 2016 e, nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di licenziamento (avvenuto nel 2019) non vi erano mai stati episodi di rilevanza disciplinare, tantomeno collegabili al reato di cui sopra.

Anche in tal caso, secondo la Corte, non sussistono i requisiti indicati nel principio di diritto. Infatti, le condotte costituenti reato si erano verificate molto prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro e lo stesso valeva per la sentenza passata in giudicato, che risale a ben 7 anni prima dell'assunzione presso la società ricorrente in Cassazione. Allo stesso tempo, la condanna, seppur per fatti molto gravi, non aveva dato seguito a comportamenti di rilevanza disciplinare, tale per cui non era possibile sostenere che gli eventi criminosi avessero in qualche modo inciso vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. È interessante, in questo senso, anche quanto sostenuto *prima facie* dalla Corte d'Appello, che ha sottolineato il diritto anche del pregiudicato a reinserirsi nella società, espletando un lavoro onesto, mentre consentire di licenziare qualcuno solo perché pregiudicato, senza valutazioni in ordine alla compromissione dei successivi adempimenti, significa impedire il reinserimento del condannato, che invece il nostro Stato favorisce all'articolo 27, Costituzione.